

Udine, 18 marzo 2020

OGGETTO: Ammortizzatori sociali con causale COVID-19 – DL 18/2020

Circolare numero 015/2020

In breve

Segnaliamo che nella giornata di ieri è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'atteso decreto legge sugli ammortizzatori sociali per affrontare l'emergenza sanitaria covid-19.

Il decreto estende gli ammortizzatori sociali anche ai settori normalmente esclusi inoltre, per i settori che già utilizzano gli ammortizzatori, è stata introdotta una causale ad hoc per affrontare l'emergenza denominata Covid-19.

La nuova causale Covid-19 interessa la CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), il FIS (fondo integrazioni salariali), la CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) nonché le aziende che hanno in corso una CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) oppure stanno fruendo dell'assegno di solidarietà del FIS. Nell'approfondimento diamo evidenza dei vari ammortizzatori appena elencati.

Approfondimento

(1) CIGO ED ASSEGNO ORDINARIO DI FIS – con causale COVID-19

Utilizzare gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 corrisponde, nel concreto, a sospendere o ridurre l'attività produttiva dei dipendenti per *“eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica”* in corso.

La causale COVID-19 per le aziende cui si applica la CIGO e per quelle cui si applica il FIS segue la medesima disciplina, con la particolarità che l'assegno ordinario di FIS è stato esteso anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Aziende aventi diritto

Hanno diritto alla CIGO le aziende inquadrare previdenzialmente nel settore industria di qualsiasi dimensione. Hanno diritto all'assegno ordinario di FIS le aziende che versano all'Inps il contributo al FIS e che impiegano mediamente più di 5 dipendenti.

Procedura per l'accesso

La procedura di accesso alla CIGO/FIS è stata solo in parte semplificata, se da un lato non è previsto il rispetto dei termini di procedimento di cui all'art.15 D.Lgs.148/2015 (CIGO), il Decreto prevede comunque la necessità di effettuare *“l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”*.

Nel contempo è prevista la possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale, nonché all'assegno ordinario (FIS), anche con effetto retroattivo per periodi pregressi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Francamente non si comprende come possa essere effettuata una comunicazione preventiva rispetto ai periodi pregressi. Inoltre, a motivo del prevedibile grande numero di richieste, si ha ragione di dubitare che l'esame congiunto, per di più con modalità telematiche, possa essere materialmente effettuato in tutti i casi entro i tre giorni dalla comunicazione.

Probabilmente per comunicazione preventiva si intende semplicemente la comunicazione che in situazioni normali viene fatta preventivamente alle organizzazioni sindacali per accedere alla CIGO/FIS, ma da questo punto di vista sarebbe alquanto opportuno che gli enti preposti fornissero in tempi brevissimi un chiarimento interpretativo della norma.

Si ritiene che la comunicazione (preventiva) debba essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) – ove esistenti – ed in ogni caso alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero al sindacato provinciale esterno.

Rispetto al contenuto della comunicazione sarà necessario evidenziare le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Al fine di velocizzare le procedure per l'accesso alla CIGO/FIS con causale covid-19, le aziende interessate riceveranno a breve una "Scheda per il ricorso alla CIGO/FIS con causale COVID-19" da compilare e restituire allo Studio.

Durata – Presentazione domande

L'utilizzo della CIGO/FIS con causale COVID-19 è ammesso per un massimo di 9 settimane ricomprese nel periodo dal 23.02.2020 fino al mese di agosto 2020. La domanda per fruire dell'ammortizzatore deve essere presentata all'Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione.

Dipendenti aventi diritto

Possono accedere allo strumento tutti i lavoratori che risultano alle dipendenze delle aziende richiedenti in data 23 febbraio 2020 e ciò indipendentemente dal requisito delle 90 giornate di presenza in azienda normalmente richiesto.

Comunicazione ai dipendenti

Dal punto di vista organizzativo sarà onere delle aziende quello di comunicare ai dipendenti il programma delle riduzioni o sospensioni dell'orario di lavoro, con la precisazione che i dipendenti devono comunque rendersi disponibili per un eventuale rientro al lavoro in caso di necessità.

Non sono previste particolari modalità di comunicazione ai dipendenti, pertanto ogni azienda potrà adottare i meccanismi che più le sono congeniali, ma il nostro consiglio è quello di adottare la forma scritta eventualmente anche con comunicazioni cumulative che possono riguardare più dipendenti (in allegato riportiamo la bozza di una possibile comunicazione).

Ferie

Con particolare riferimento alla fruizione delle ferie / permessi / banca ore e simili segnaliamo che, pur non essendo previste disposizioni normative specifiche, il criterio generale in materia di ammortizzatori sociali prevede la preventiva fruizione di ferie e/o permessi pregressi (maturate in anni precedenti e non ancora godute) prima di ricorrere alle provvidenze statali.

Inoltre, al fine di evitare al lavoratore la spesso pesante penalizzazione economica derivante dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali, è sempre possibile concordare la fruizione di ferie e/o permessi anche dell'anno in corso. Tale comportamento è stato consigliato anche dai recenti provvedimenti normativi, ma va applicato avendo riguardo anche al fatto che, una volta consumate le ferie e/o i permessi dell'anno in corso, non sarà più possibile fruirle in caso di bisogno.

Trattamento economico

Fatte salve diverse previsioni dei CCNL, nel corso della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro il trattamento economico ordinario è sospeso, come è sospesa la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità. Viceversa il trattamento di fine rapporto viene conteggiato sulla retribuzione ordinaria teorica (cfr. art.2120 cod.civ.).

Il dipendente – come detto – per le ore di mancata prestazione lavorativa non ha diritto a ricevere la retribuzione dal datore di lavoro, ricevendo – viceversa – il trattamento economico a carico Inps previsto in caso di ammortizzatori sociali. Tale trattamento sarebbe teoricamente pari all'80% della retribuzione perduta, ma in realtà sono previsti tetti massimi mensili che nei fatti riducono l'importo orario dell'indennità ad un valore approssimativamente ricompreso – a seconda dei casi – tra i 5,00 euro e i 6,50 euro (lordo fiscale).

Anticipazione

Le aziende che ricorrono alla CIGO per COVID-19 devono anticipare ai propri dipendenti il trattamento a carico Inps secondo le ordinarie disposizioni.

Le aziende che ricorrono al FIS per COVID-19 sembrano non essere obbligate ad anticipare ai propri dipendenti il trattamento a carico Inps. Ciò vale sicuramente per le aziende che impiegano mediamente più di 5 e meno di 15 dipendenti, ma sembra applicabile – per identità di tecnica legislativa tra il decreto attuale e il D.L. n.9 del 2 marzo sulle zone rosse – anche per le aziende più grandi.

Considerate le esigenze di tutela reddituale dei dipendenti e vista la necessità di effettuare una procedura sindacale, il nostro consiglio è di provvedere con l'anticipazione, questo gesto verrà sicuramente ben interpretato dai dipendenti e dal sindacato rendendo più fluido l'accesso agli ammortizzatori. Ricordiamo che normalmente il datore di lavoro è obbligato ad anticipare il trattamento di CIGO/FIS a carico Inps e il pagamento diretto da parte dell'Istituto può avvenire solo in casi eccezionali in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.

Dopo avere ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Istituto il datore di lavoro recupera le quote anticipate con il sistema del conguaglio mensile dei contributi mediante il flusso Uniemens.

La causale COVID-19

Tornando alla causale COVID-19, segnaliamo che la terminologia utilizzata dal legislatore ovvero *“evento riconducibile all'emergenza epidemiologica in corso”* è estremamente generica pertanto, per accedere agli ammortizzatori, non sembra necessario trovarsi in una situazione di completa chiusura (o sospensione) dell'attività produttiva direttamente collegata ai provvedimenti normativi in tema di coronavirus – situazione che riguarda, ad esempio, le scuole, i cinema, o le attività di vendita al dettaglio – ma si fa generico riferimento al concetto di “evento” riconducibile al coronavirus.

La nozione di evento non è nuova nelle disposizioni normative che riguardano gli ammortizzatori sociali essendo stata utilizzata dal legislatore in una particolare ipotesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ovvero la c.d. crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale.

Segnaliamo che nel caso della CIGS c.d. “per evento” l'impresa deve dimostrare:

- (1) l'imprevedibilità dell'evento che ha prodotto la crisi;
- (2) la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi;
- (3) la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Per quanto sopra consigliamo le aziende che utilizzeranno la causale COVID-19 di tenere presente i tre punti sopra evidenziati e ad essere pronte a relazionarsi in tal senso con gli Istituti in ipotesi di eventuali controlli. Questo consiglio vale indubbiamente per le aziende appartenenti al settore delle attività *produttive e professionali* la cui attività non è mai stata sospesa da provvedimenti normativi e che pertanto possono ancora operare, ma anche per tutte le altre attività che sono state interessate da provvedimenti di sospensione con modalità ed in periodi diversi (cfr. nostra circolare n.12/2020).

La possibilità di utilizzare la causale COVID-19 anche in mancanza di un provvedimento normativo di sospensione dell'attività è confermata anche dal fatto che il DL 18/2020 prevede – come si vedrà in seguito – la possibilità di fruire degli ammortizzatori con questa causale fino a tutto agosto 2020, ma gli attuali provvedimenti normativi di sospensione arrivano al massimo fino ai primi di aprile.

Domanda all'Inps

La domanda all'Inps va presentata in via telematica entro 4 mesi dall'inizio della sospensione. In questo momento le procedure on-line dell'Istituto non sono ancora state implementate per ricevere le domande. L'unica procedura attiva riguarda il FIS per le aziende con sede nei comuni della zona rossa iniziale (provincia di Lodi) che erano già stati interessati da provvedimenti ad hoc. Nel caso della zona rossa andava allegata anche una relazione tecnica predisposta a cura dell'azienda.

Appena avremo ulteriori notizie provvederemo a contattare tutte le aziende che nel frattempo avranno inviato la scheda di attivazione CIGO/FIS causale COVID-19.

(2) FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO – FSBA con causale COVID-19

Le aziende artigiane che versano la contribuzione al FSBA possono già ricorrere agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Lo Studio ha già inviato alle aziende interessate la Circolare 013/2020 con le istruzioni operative.

(3) AZIENDE CHE GIA' STANNO FRUENDO DELLA CIGS

Le aziende che alla data del 23 febbraio avevano in corso trattamenti di CIGS possono presentare domanda di concessione di CIGO con causale COVID-19 per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione della CIGO con causale COVID-19 sospende il trattamento di CIGS e può riguardare anche i lavoratori beneficiari della CIGS.

La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

Pur in assenza di chiarimenti si ritiene che anche queste aziende possano predisporre la domanda all'Inps con le modalità previste per la CIGO/FIS causale COVID-19, ma rimane da chiarire quali siano le modalità con cui verranno sospesi gli effetti della concessione della CIGS che – ricordiamo – viene concessa con Decreto ministeriale.

(4) AZIENDE CHE HANNO SOLO LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Al momento in cui scriviamo non è ancora stato chiarito se le aziende che versano la contribuzione di CIGS, ma non quella di CIGO possano accedere a qualche ammortizzatore con causale COVID-19.

Il caso tipico è quello delle aziende del settore commercio con più di 50 dipendenti.

Tali aziende non avendo né la CIGO né il FIS non possono accedere a tali ammortizzatori con causale COVID-19, ma avendo comunque un altro ammortizzatore – ovvero la CIGS – non sembra possano accedere alla CIGD (vedi punto 5 che segue) che è prevista solo per i datori di lavoro privi di qualunque ammortizzatore sociale.

Teoricamente la CIGS ordinaria per crisi collegata ad un evento improvviso ed imprevisto sarebbe utilizzabile nel caso dell'attuale emergenza sanitaria, ma non si vede per quale motivo queste aziende debbano essere costrette ad utilizzare un ammortizzatore tradizionale e non un ammortizzatore per COVID-19.

Per i nuovi provvedimenti di CIGS la procedura attualmente in essere non cambia. L'unica novità introdotta dal decreto è che non è necessario rispettare i termini procedurali legalmente previsti sia per l'espletamento dell'esame congiunto, sia per la presentazione delle domande.

(5) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) – con causale COVID-19

La CIGD si presenta come uno strumento residuale che riguarda tutti quei datori di lavoro che, in base alle vigenti disposizioni, non hanno la copertura di altri ammortizzatori sociali. Sono compresi i datori di lavoro agricoli, della pesca, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, rstanto esclusi i datori di lavoro domestico.

In pratica la CIGD interesserà tutti i datori di lavoro che non possono ricorrere ad ammortizzatori quali: CIGO, FIS, FSBA e CIGS.

Le condizioni di utilizzo sono sovrapponibili a quelle già descritte per la CIGO/FIS: massimo 9 settimane dal 23.02 a fine agosto, destinata ai dipendenti in forza al 23.02, necessità di sottoscrivere un accordo con le Oo.Ss. anche con modalità telematiche (solo per datori di lavoro con più di 5 dipendenti).

Segnaliamo che la CIGD non è ancora operativa in quanto deve essere gestita a livello regionale. La nostra regione è già al lavoro per dettagliare tanto le regole per l'accesso quanto le procedure da utilizzare. Non appena avremo indicazioni provvederemo ad informare le aziende clienti con una apposita circolare.

(Bozza da stampare su carta intestata aziendale eventualmente adeguandola alle effettive esigenze)

Al personale interessato

Luogo, data

OGGETTO: riduzione e/o sospensione dell'attività aziendale a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla COVID-19.

Con la presente comunichiamo ai dipendenti interessati che a seguito dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti eccezionali difficoltà produttive causate dalla COVID-19, tenuto conto dei provvedimenti amministrativi e normativi che hanno limitato e/o impedito le attività aziendali, considerate le stringenti regole introdotte a tutela della salute dei dipendenti, ci troviamo – oggettivamente – nell'impossibilità di proseguire l'attività a ragione di situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'impresa né ai dipendenti.

Per quanto sopra l'attività dei seguenti dipendenti risulterà sospesa/ridotta in base al programma di seguito evidenziato:

*(Fornire indicazioni circa: l'inizio del provvedimento; la presumibile fine;
il personale interessato; il programma delle ore di sospensione/riduzione)*

Qualora previsto dalle vigenti disposizioni normative sarà nostra cura attivare eventuali ammortizzatori sociali che possano dare copertura economica alle ore di mancata prestazione lavorativa. Eventualmente, allo scopo di mitigare parzialmente le conseguenze economiche della sospensione/riduzione, provvederemo a fare fruire ferie e permessi arretrati.

La Direzione aziendale.